

CONTRATTO SALARIALE E NORMATIVO DEL 21 GIUGNO 1960 PER GLI ADDETTI
ALLE LAVORAZIONI MECCANICHE IN AGRICOLTURA PER CONTO DI TERZI IN
PROVINCIA DI- M O D E N A-

ARTICOLO 1

Il presente contratto fissa il trattamento economico e regolamentativo dei lavoratori addetti alle lavorazioni meccaniche in agricoltura per conto di terzi.

ARTICOLO 2

Il contratto salariale fissa i minimi di paga per le seguenti qualifiche:

1^Categoria: Macchinisti, motoristi

2^Categoria: Imboccatori, pressatori, arganisti, piodisti, carellisti.

3^Categoria: Apprendisti

ARTICOLO 3

La mano d'opera dovrà essere assunta in applicazione delle vigenti disposizioni di legge sul collocamento.

Il personale di macchina resterà fisso ed invariato anche nel caso che la macchina si sposti da frazione a frazione dello stesso Comune o da un Comune all'altro della Provincia.

Verranno avviati al lavoro coloro che a parità di capacità lavorativa siano in condizioni di maggior bisogno.

ARTICOLO 4

All'atto della assunzione, l'operaio dovrà presentare al datore di lavoro i seguenti documenti:

- a) Libretto di lavoro
- b) Tessera delle assicurazioni sociali (se ne è in possesso)
- c) Libretto della Cassa di malattie (se ne è in possesso)

Per coloro che non fossero in possesso dei documenti di cui alle lettere b) e c), la ditta è tenuta a farne richiesta agli Enti competenti.

ARTICOLO 5

Nella trebbiatura per ogni giornata solare di lavoro verranno corrisposte n. 2 ore a titolo di spostamento, piazzamento, pulizia delle macchine e indennità di lavoro straordinario, festivo e notturno.

Detta indennità verrà corrisposta in ragione di un'ora per giornata, quando il lavoro viene limitato a mezza giornata.

Inoltre al personale di macchina verranno concesse due soste retribuite di dieci minuti cadauna, per ogni giornata, da farsi una al mattino e una al pomeriggio, per la consuetudinaria fermata di bevuta.

ARTICOLO 6

Il pagamento del salario sarà effettuato attraverso acconti durante la campagna, a richiesta dei lavoratori, nella misura non inferiore all'80% del salario maturato.

La liquidazione dovrà avvenire attraverso regolare busta entro 15 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro ad eccezione della liquidazione dei lavori di manutenzione e cottimo che dovrà avvenire in

ARTICOLO 7

All'operaio che viene adibito per un periodo superiore a due giorni a mansioni per le quali è stabilito un salario superiore a quello da esso percepito, sarà corrisposto il salario relativo alle nuove mansioni per il tempo in cui vi resta adibito.

L'operaio che venga adibito, per esigenze di lavoro, a mansioni per le quali è fissato un salario inferiore a quello da esso normalmente percepito, ha diritto alla corresponsione del salario superiore.

ARTICOLO 8

I lavoratori dovranno essere iscritti all'I.N.P.S., all'I.N.A.I.L. e all'I.N.A.M. come da vigenti disposizioni.

ARTICOLO 9

Al lavoratore che cade ammalato, la ditta dovrà conservare il posto di lavoro per un periodo di un mese salvo che nel contempo non abbia termine l'attività dell'azienda.

Nel caso di malattia il lavoratore è tenuto ad avvertire l'azienda entro il primo giorno di assenza dal lavoro, salvo il caso di materiale impossibilità.

ARTICOLO 10

Ai lavoratori capi famiglia la ditta è tenuta a corrispondere gli assegni familiari secondo le disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 11

Le assenze dal lavoro dovranno essere giustificate entro il giorno stesso di inizio dell'assenza, salvo il caso di materiale impedimento.

ARTICOLO 12

Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve in consegna e per i danni eventuali causati a tali oggetti che siano ad esso imputabili.

ARTICOLO 13

Potranno essere licenziati in tronco gli operai colpevoli di:

- a) furto di oggetti di proprietà della ditta;
- b) assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi;
- c) trasgressione del divieto di fumare nelle immediate vicinanze di depositi di paglia;
- d) trasgressione, per fatto proprio, alle norme sulla prevenzione infortuni e alle leggi in materia.

ARTICOLO 14

Tutti i provvedimenti disciplinari dovranno essere presi d'accordo con il delegato delle maestranze nominato dai lavoratori addetti a quella macchina, il quale avrà anche il compito di sorvegliare l'applicazione del presente contratto, oppure con i rappresentanti dei lavoratori, scelti dai lavoratori interessati.

ARTICOLO 15

Il licenziamento non per fine campagna o le dimissioni del lavoratore potranno aver luogo in qualunque giorno, mediante il preavviso

ARTICOLO 16

Il rapporto di lavoro cesserà completamente con la fine della campagna lavorativa della ditta, senza che questa sia tenuta a darne comunicazione alcuna ai lavoratori.

ARTICOLO 17

E' ammessa la partecipazione ai lavori di cui al presente contratto, del proprietario o proprietari di macchine e loro familiari conviventi a carico, purchè essi non abbiano altre occupazioni a carattere continuo. Il presente articolo è valido solo nel caso in cui il proprietario o i proprietari o loro familiari prestino attività continua alle macchine da essi possedute.

Al secondo turno di assenza dal posto di lavoro, la ditta è in dovere di assumere altra maestranza in sua vece.

ARTICOLO 18

Per le lavorazioni di trebbiatura del frumento, riso e cereali minori, dovranno essere adibiti:

- a)- Per le trebbie sprovviste di alimentatore-imboccatore automatico abattitore fino a cm. 122 e pressapaglia, n. 1 motorista con mansioni anche di pressatore, (ciò significa che lo stesso dovrà svolgere, oltre che la mansione di motorista, quella di pressatore effettuando il normale turno di lavoro; in caso che questo non si verifichi il datore di lavoro è tenuto ad impiegare il quarto pressatore per assicurare i turni), n. 2 imboccatore e n. 3 pressatori, motorista escluso.
- b)- Per le trebbie provviste di alimentatore-imboccatore automatico e pressapaglia, n. 1 motorista e n. 4 pressatori.

ARTICOLO 19

Per le lavorazioni di aratura, livellatura con trattore e sistemazione semplice dei terreni asciutti e a sistema funicolare dei terreni a risaia, verrà adibito ad ogni trattore un numero di lavoratori corrispondente alle consuetudini di ogni località della Provincia tenendo conto dei mezzi meccanici impiegati.

Agli addetti alle lavorazioni di cui sopra, verranno pagate le ore lavorative come dal presente prospetto:

n. dipendenti occupati per ogni trattore	ore di funzionamento del trattore	ore complessive di salario pagate ai dipenden.	ore di salario pagato: per ogni singolo dipend.
3	24	30	10
	20	27	9
	16	24	8

Per i trattori ai quali venga adibito un numero diverso di dipendenti, varranno le consuetudini locali in atto in ogni zona della Provincia.

I motoristi e i piodisti sono impegnati alla guida del trattore alla manutenzione, pulizia e rifornimento dello stesso, nonchè alla registrazione e tenuta dell'aratro.

effettiva prestazione, in ragione di £. 240.= orarie, comprensive di ogni indennità accessoria a qualsiasi titolo.

ARTICOLO 20

Il numero dei lavoratori da occuparsi per ogni macchina nelle lavorazioni diverse da quelle contemplate negli articoli 18 e 19 sopracitati ed il relativo trattamento salariale, verrà stabilita in Sede locale secondo le consuetudini in atto, che però non dovranno essere inferiori alle tariffe apposite, in allegato.

ARTICOLO 21

I minimi salariali fissati subiranno le variazioni dell'indennità di contingenza, secondo i criteri seguiti dall'industria.

ARTICOLO 22

Resta inteso che, per consuetudine, al personale fisso di macchina sia nella trebbiatura che nella motoaratura, sarà fornito il vitto dalla azienda agricola.

ARTICOLO 23

Ai lavoratori sarà riconosciuto il trattamento assistenziale, mutualistico e assicurativo previsto per il settore di attività a cui appartiene il datore di lavoro.

ARTICOLO 24

Nei contratti di cottimo verrà in ogni caso assicurato al lavoratore il minimo salariale maggiorato del 10%.

Il contratto relativo deve intervenire tra il datore di lavoro o il suo rappresentante ed i lavoratori o il loro rappresentante.

Le condizioni e le modalità di esecuzione del cottimo debbono risultare da contratto stipulato e sottoscritto dalle parti.

ARTICOLO 25

Le norme stabilite nel presente contratto non modificano eventuali accordi favorevoli ai lavoratori raggiunti in sede locale.

ARTICOLO 26

Le controversie individuali, prima di essere deferite all'Autorità giudiziaria, devono essere sottoposte all'esame delle Organizzazioni contraenti del presente contratto, per un tentativo di conciliazione.

ARTICOLO 27

Il presente contratto si intende valido per tutta la Provincia e deve essere rispettato e fatto rispettare dalle parti contraenti e interessate. La sua applicazione entra in vigore dal 1° Giugno 1960, e sarà valida fino al 31 Maggio 1962.

Esso si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno se nessuna delle Organizzazioni contraenti ne richiederà la cessazione, dando regolare disdetta tre mesi prima della scadenza, a mezzo raccomandata con R.R. e con allegate le proposte di modifica. Le trattative sulle proposte avanzate dovranno comunque iniziare entro un mese dall'inoltro della disdetta.

ARTICOLO 28

Al presente contratto è allegata la tabella salariale, quale parte integrante del contratto stesso, la quale porta una maggiorazione a

complessivo sarà di:

£. 287.= per la 1° Categoria

£. 254.= per la 2° Categoria

£. 223.= per la 3° Categoria

Letto, approvato e sottoscritto.



Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it



TARIFFE SALARIALI DEL PERSONALE DI MACCHINA (trebbiatura, motoaratura ecc.) IN VIGORE DAL 1° GIUGNO 1960: (parte integrante dell'Accordo salariale prov.le del 21 Giugno 1960)

C A T E G O R I A	Paga base conglobata	contin- genza	ferie, festi- v. gratif. licenz. quant'altro (27%)	3° elemento lav. stag.	TOTALE PA GA ORARIA
<u>1° CATEGORIA</u> (operaio specializzato)	192,20	29,12	51,92	13,76	287.=
<u>2° CATEGORIA</u> (manovale specializzato)	171,10	24,81	46,17	11,92	254.=
<u>3° CATEGORIA</u> (manov. com. 18-20 anni)	143,90	21,75	38,81	18,54	223.=

B. - La contingenza è quella dell'uomo superiore a 20 anni in vigore in Prov. di Modena nel trimestre Febbraio - Aprile 1960.

La maggiorazione del 27% per ferie, gratifica natalizia, festività nazionali e in-rassettimanali, indennità licenziamento e quant'altro, è calcolata sulla sola paga base onglobata.

Il 3° elemento, comprende la maggiorazione per lavoro stagion. e rimane fisso ed invariato.